



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3

DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL D.U.P. 2023-2025, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025, DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DEL BILANCIO (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011)

SFI/EG/eg

L'anno duemilaventitré addì 01 del mese di MARZO ad ore 19.40 a seguire dopo la conclusione della riunione dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, nella sala riunioni della sede della Comunità in via Cavallegeri di Alessandria n. 19 a Mezzocorona, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dei Sindaci della Comunità Rotaliana - Königsberg.

Presenti i Signori:

		Assenti	
		Giustificato	Ingiustificato
Gianluca Tait	Presidente		
Andrea Brugnara	Sindaco di Lavis		
Mattia Hauser	Sindaco di Mezzocorona		
Christian Girardi	Sindaco di Mezzolombardo		
Luca Ferrari	Sindaco di Roverè della Luna		
Clelia Sandri	Sindaco di San Michele all'Adige		
Renato Tasin	Sindaco di Terre d'Adige		

Assiste il Segretario Generale Reggente dott. Antonio Salvago

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianluca Tait nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL D.U.P. 2023-2025, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025, DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DEL BILANCIO (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011)

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Vista la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)”*, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Considerato che la stessa individua inoltre gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Ricordato che:

- il comma 1 dell'art. 151 del Decreto legislativo 267/2000 prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed int.”*;
- l'art. 50 della Legge provinciale 09 dicembre 2015, che recepisce l'art. 151 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm e i., fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;
- con Decreto 13 dicembre del Ministero dell'interno pubblicato in GU n 295 del 19 dicembre è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- con Legge di bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022 il termine per l'approvazione del bilancio preventivo degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2023;
- il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 sottoscritto in data 28.11.2022, con il quale la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di prevedere che, in caso di proroga da parte dello Stato dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, l'applicazione

della medesima proroga valga anche per i Comuni e le Comunità di Valle della Provincia di Trento.

Ricordato che l'art. 8, comma 1, della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che:
"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

Letta la deliberazione della Giunta provinciale n. 1324 dd. 27.07.2018 con oggetto *"Enti soggetti al pareggio di bilancio: modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1468 di data 30 agosto 2016 avente ad oggetto "Concorso dei Comuni e delle Comunità di valle della Provincia Autonoma di Trento al contenimento dei saldi di finanza pubblica: determinazione delle modalità di calcolo del saldo di finanza pubblica e delle modalità di monitoraggio delle sue risultanze."*

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato, in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di verificare la possibilità di assegnare gli spazi finanziari anche alle Comunità, ha precisato che devono ritenersi assoggettati ai vincoli del pareggio di bilancio solo gli enti espressamente richiamati nell'ambito dell'art. 9 della L. 243/2012 (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e Province Autonome di Trento e Bolzano).

Considerato che con la deliberazione citata la Giunta provinciale ha preso atto che, come stabilito dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 28 maggio 2018, prot. n. 118190, le Comunità di valle sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dalla Legge 243 del 2012.

Ricordato che la Legge 12 agosto 2016, n. 164, reca *"Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali"*, e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.

Ricordato che l'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) precisa, inoltre, che, a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali e che non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Richiamato l'art. 8. *"Il documento unico di programmazione"* del Regolamento di contabilità vigente che disciplina l'iter per l'approvazione del Documento unico di programmazione. In particolar modo prevede che qualora, entro la data del 31 luglio, non vi siano ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale, il Comitato Esecutivo può presentare al Consiglio la sola sezione strategica, rimandando la presentazione della sezione operativa alla successiva nota di aggiornamento del D.U.P.. Prevede infine che il Consiglio può approvare la nota di aggiornamento al D.U.P. e il bilancio di previsione con un unico atto deliberativo.

Visto l'art. 174 del Decreto legislativo n. 267/2000 secondo il quale lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Ricordato che:

- nell'ottica della riforma istituzionale delle Comunità di Valle intrapresa ai sensi dell'art. 5 della L.P. 06 agosto 2020, n. 6, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 del 16/10/2020 erano stati nominati i commissari per l'amministrazione delle Comunità, da ultimo prorogati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1344 del 10/08/2021;

- l'art. 13, comma 3, della L.P. 6 luglio 2022 n. 7, prevede che: *“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica del territorio della comunità convoca i sindaci dei comuni appartenenti al territorio della comunità per l'elezione del presidente; fino alla nomina del presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2020”*;
- con deliberazioni del Consiglio dei Sindaci n. 1 e n. 2 dd. 5 agosto 2022, dichiarate immediatamente eseguibili, è stato nominato il Presidente della Comunità e si è preso atto che il della composizione del Consiglio dei Sindaci;
- alla data del 31 luglio non vi erano pertanto le condizioni minime per predisporre una pianificazione strategica, stante l'imminente scadenza del Commissario, e non è quindi stato adottato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025.

Vista la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, Allegato n. 3, che analizza e integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura degli stessi.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, nell'Allegato n. 4 al presente bilancio di previsione sono indicati gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Richiamato il comma 1 dell'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato *“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”* misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 e ss.mm.ii., ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visti gli indicatori sopra richiamati, contenuti nell'allegato n. 2, come predisposti dal Servizio Finanziario.

Richiamato l'art. 10. *“Il bilancio di previsione e i relativi allegati”* del Regolamento di contabilità vigente, che detta la procedura per l'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamato il Decreto del Presidente n. 9 dd. 8 febbraio 2023 con il quale sono stati approvati lo schema del D.U.P. 2023-2025, lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, lo schema della Nota integrativa e lo schema del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

Ricordato che la documentazione approvata con il Decreto del Presidente sopra richiamato:

- è stata depositata a disposizione dei componenti del Consiglio dei Sindaci con nota prot. 1481 di data 10 febbraio 2023, rispettando i tempi di deposito previsti dal regolamento di contabilità;
- è stata trasmessa all'Organo di Revisione per la redazione del parere di competenza. Dell'avvenuto rilascio del parere è stata data comunicazione ai componenti del Consiglio dei Sindaci con nota prot. n. C13-2103 dd. 27.02.2023.
- è stata depositata a disposizione dei componenti dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, istituita ai sensi dell'art. 17 bis 1 della L.P. 16 giugno 2006 n.3, come modificata dalla L.P. 6 luglio 2022 n.7 con nota prot. 17403 dd. 20.12.2022, per l'espressione del parere di competenza.

Richiamato l'art. 17 bis 1 della L.P. 16 giugno 2006 n.3, come modificata dalla L.P. 06 luglio 2022 n.7, che prevede: 1. *“L'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le*

funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente. 2. L'assemblea, inoltre, esprime parere preventivo in merito al bilancio della comunità, al piano sociale di comunità e ai programmi di investimento pluriennali. Qualora il parere dell'assemblea sia negativo l'approvazione del medesimo atto da parte del consiglio dei sindaci deve avvenire con una maggioranza qualificata. Lo statuto può riconoscere all'assemblea ulteriori funzioni consultive. Omissis...

Preso atto:

- del parere di data 22/02/2023 espresso dal Revisore dei conti, rag. Sonia Valorzi, conservato agli atti sub prot. n. 2024 di data 23 febbraio 2023;
- del parere espresso dall'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, giusta deliberazione n. 3 di data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva.

Ritenuto di dichiarare, al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio dei Sindaci, come disposto dall'art. 16 della L.P. 3/2006 e ss.mm.

Rilevato che:

- con decreto del Commissario n. 191 dd. 29.12.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con decreto del Commissario n. 193 dd. 29.12.2021 immediatamente esecutivo è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2022-2024 parte finanziaria;
- con decreto del Commissario n. 11 dd. 02.02.2022 immediatamente esecutivo è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2022-2024 parte obiettivi;
- con decreto del Presidente n. 1 dd. 03.01.2023, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, dal 1° gennaio 2023 la Comunità agisce automaticamente in esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. n. 18/2015 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009)”*;
- il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il DM 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente, la modifica del procedimento di approvazione dei documenti programmatori, coordinandone i contenuti e le tempistiche;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;
- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg;

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio di Comunità n. 11 di data 21 maggio 2018 e ss.mm.;

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", parere favorevole in ordine ai riflessi del medesimo sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del medesimo.

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario - dott.ssa Evelyn Giovannini;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 7, astenuti n. / su n. 7 componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente.

DELIBERA

1. **di approvare** il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025, Allegato n.1, predisposto dal Servizio Finanziario, in collaborazione con i vari Servizi dell'Ente, ed in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori forniti dall'Amministrazione.
2. **di approvare** il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, Allegato n. 2, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, esso rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con funzione autorizzatoria.
3. **di dare atto** che nell'allegato n. 2 è contenuta, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati.
4. **di approvare** la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, Allegato n. 3.
5. **di dare atto che** l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "*amministrazione pubblica*" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, sono indicati nel (D.U.P.) 2023-2025, Allegato n. 4 al presente bilancio di previsione.
6. **di approvare** il Piano degli indicatori 2023-2025, come previsto dalla normativa vigente.
7. **di dare atto** che è stata integrata la sezione operativa del D.U.P. per quanto riguarda i progetti finanziati nell'ambito del P.N.R.R.
8. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: voti favorevoli n. 7, contrari n. 7, astenuti n. /, su n. 7 componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano, previamente nominati, il cui esito è proclamato dal Presidente;

9. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione al Presidente della Comunità Rotaliana-Königsberg, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

(N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 03.03.2023 al 13.03.2023).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
ROTALIANA-KÖNIGSBERG
Gianluca Tait

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
dott. Antonio Salvago

f.to digitalmente